

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 23

approvata il 23 gennaio 2015

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1620. PUNTO VENDITA EX SHELL N. 86146 (ORA KRI S.P.A.) VIA BOTTICELLI 179. NON APPROVAZIONE DEL PROGETTO UNICO DI BONIFICA.

Premesso che:

nell'anno 2006 sul sito veniva rimosso un cisternino di oli minerali e veniva verificato il superamento dei limiti CSC residenziali;

nell'anno 2012 veniva rimosso il terreno al di sotto del cisternino e ristrutturato completamente il punto vendita con rimozione delle strutture presenti.

Viste le indagini eseguite tra il 2012 e il 2014 anche in accordo con gli enti e la documentazione prevenuta con prot. 9563 del 26/11/2014 "Relazione tecnica e analisi di rischio".

Vista la Conferenza dei Servizi (di cui si allega verbale) avvenuta in data 20/01/2015, che deliberava di non approvare l'analisi di rischio presentata inquadrabile quale progetto unico di bonifica e ne richiedeva la rielaborazione con prescrizioni ed integrazioni.

Visto il parere della Città Metropolitana (prot. 6816 del 19/01/2015).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007.

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della non approvazione da parte della conferenza dell'analisi di rischio presentata inquadrabile quale progetto unico di bonifica.
- 2) Di richiedere la ripresentazione del progetto unico di bonifica entro 3 mesi dalla data della conferenza dei servizi.
- 3) Di specificare che l'analisi di rischio dovrà considerare per ogni sorgente entrambi i contaminanti presenti in un'unica simulazione; l'analisi rischio non dovrà tener conto della presenza della pavimentazione, che potrà eventualmente essere considerata quale messa in sicurezza permanente o operativa (rif. punto 5 del parere della Città Metropolitana).
- 4) Di richiedere l'effettuazione di una nuova campagna di monitoraggio dei soil gas.
- 5) Di richiedere che siano inseriti nel software i valori di rilevabilità per i soil gas e siano attivati i percorsi di inalazione indoor e outdoor per tutte le esposizioni attive nel punto vendita e off site.
- 6) Di richiedere che venga presentata una planimetria con l'indicazione del perimetro dell'area da vincolare e del punto vendita in formato DWG 2004, georeferita su carta tecnica comunale.
- 7) Di richiedere che l'Arpa sia informata con anticipo di 10 giorni dell'effettuazione della campagna di monitoraggio dei soil gas.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica

Amministrazione.

9) Di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

A handwritten signature consisting of a stylized letter 'P' enclosed within an oval shape.A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'E' with a long horizontal tail extending to the right.

Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayna